



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Ordinario di Trapani

In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Antonino Marraha
pronunciato la seguente

s e n t e n z a

nella causa civile iscritta al n. 689 /2020 R.G. promossa

da

TRANCHIDA ANTONINO (C.F. TRNNNN39R14I407J), rappresentato e difeso
dall'Avv. MAGADDINO NICOLA ed elettivamente domiciliato in Indirizzo
Telematico

-ricorrente-

contro

INPS (c.f. 02121151001), rappresentato e difeso dall'Avv. RIZZO ANTONINO ,
elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico

-resistente-

OGGETTO: riliquidazione pensione -benefici normativa esposizione amianto.

CONCLUSIONI: come formulate a seguito di note depositate ex art 83 comma 7 ,
lett.h) del d.L. 18/2020 , da intendersi qui integralmente trascritte.

MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Il ricorrente in epigrafe indicato, con ricorso depositato in data 18/05/2020, ha evocato
in giudizio l'INPS, per conseguire la declaratoria del proprio diritto alla rivalutazione
contributiva così come prevista dall'art.13 comma 8 della legge n. 257/92 e, per
l'effetto, alla riliquidazione della pensione n. 0914547 dalla sua decorrenza originaria
(01/11/1994) al 30/06/2017 , oltre gli interessi legali secondo quanto stabilito dalla
sentenza della Corte d'Appello di Palermo n. 107/2017 emessa in data 20/02/2017.

La ricorrente, a sostegno della domanda, ha dedotto di aver avuto riconosciuto il diritto
alla rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto con sentenza della Corte
d'Appello di Palermo n. 107/2017 e che l'Inps di Trapani non aveva correttamente

provveduto a liquidare allo stesso i ratei arretrati della pensione, così rivalutati, eseguendo il conteggio soltanto a decorrere dal 01/06/2000, tenuto conto della domanda amministrativa del 19/05/2010 e non dalla decorrenza originaria della pensione, datata 01/11/1994-

Pertanto, ha chiesto la condanna dell'Inps al pagamento dei ratei rivalutati della pensione n. 0914547 cat. PM. sin dalla detta decorrenza originaria al 31/05/2000.

L'INPS costituendosi in giudizio ha chiesto il rigetto del ricorso, siccome infondato, eccependo la prescrizione decennale del credito.

La causa è stata istruita documentalmente.

Il ricorso non è fondato e non può essere accolto.

Il presente giudizio può esser definito con applicazione del principio della cd. ragione più liquida (in base al quale la domanda può essere respinta o accolta sulla base della soluzione di una questione assorbente, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre: Cass. civ., Sez. Un., sentenza 8 maggio 2014 n. 9936; Cass. Sez. 6 – L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014). Tale approccio comporta l'esame delle questioni accordando priorità alla soluzione di maggior impatto operativo e consente di derogare all'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost. In particolare, significato decisivo assume l'interpretazione del giudicato alla luce della normativa in materia di benefici previdenziali connessi all'esposizione qualificata all'amianto.

Invero, secondo l'orientamento di legittimità assolutamente consolidato, il beneficio della rivalutazione contributiva in esame costituisce un diritto autonomo rispetto al diritto a pensione (solo questo primario ed intangibile – Cass., SU, 9219/2003) che sorge in conseguenza del “fatto” dell'esposizione ad amianto e determina una maggiorazione pensionistica, e ciò perché nel sistema assicurativo-previdenziale la posizione assicurativa, nonostante la sua indubbia strumentalità, costituisce una situazione giuridica dotata di una sua precisa individualità, potendo spiegare effetti molteplici, anche successivamente alla data del pensionamento, e costituire oggetto di autonomo accertamento (v. da ultimo Cass. sezione lavoro, sent. nn. 2852 e 2853 / 2017).

La giurisprudenza ha poi precisato, che “ si tratta di rivalutare non già l'ammontare di

singoli ratei bensì i contributi previdenziali necessari a calcolare la pensione originaria” – Cass. 12685 del 19 maggio 2008; Cass. n. 7527 del 29 marzo 2010; Cass. n. 8926 del 19 aprile 2011; Cass. n. 6331 del 19 marzo 2014; Cass. n. 7934 del 4 aprile 2014; Cass. n. 13578 del 13 giugno 2014 – ed anche specificato che neppure è validamente invocabile il principio di imprescrittibilità del diritto a pensione, in quanto “tale particolarissimo regime non si estende a tutte le singole azioni relative alla costituzione della posizione contributiva. E del carattere sostanzialmente costitutivo del procedimento amministrativo e dell’azione in giudizio diretto al riconoscimento del beneficio contributivo per esposizione all’amianto sembra non potersi dubitare, stanti i vincoli sostanziali, temporali e procedurali posti dalla legislazione in materia” – cfr. Cass. n. 1629 del 3 febbraio 2012; id. Cass. n. 11400 del 6 luglio 2012; Cass. n. 14531 del 16 agosto 2012; Cass. n. 14472 del 14 agosto 2012; Cass. nn. 20031 e 20032 del 15 novembre 2012; Cass. n. 27148 del 4 dicembre 2013; Cass. n. 4778 del 27 febbraio 2014 -. L’affermazione che la protezione costituzionale del diritto previdenziale – che ne determina l’imprescrittibilità – “non si estende a tutte le singole azioni relative alla costituzione della posizione contributiva” era stata già contenuta nelle decisioni di questa Corte n. 7138 del 29 marzo 2011 e n. 12052 del 31 maggio 2011. 24. In senso analogo si è espressa Cass. n. 11399 del 6 luglio 2012 che ha valorizzato la circostanza che l’esposizione all’amianto e la sua durata sono “fatti” la cui esistenza è conosciuta soltanto dall’interessato, tenuto, pertanto, a portarli a conoscenza dell’ente previdenziale onerato dell’applicazione del moltiplicatore contributivo attraverso un’apposita domanda amministrativa e a darne dimostrazione” (cfr. Cass. Sez. 6 – L, Sentenza n. 15965 del 2015 in senso del tutto analogo: Cass. 10980/2015; Cass. 2351/2015; Cass. 15965/2015; Cass. Ordinanza n. 10883 del 2016).

Calando tali principi al caso in esame, procedendo alla interpretazione del giudicato contenuto nella suddetta sentenza della Corte d’appello, deve necessariamente ritenersi che la pronuncia *de qua* ha affermato il diritto alla rivalutazione contributiva senza entrare nel merito in ordine alla conseguente rivalutazione dei singoli ratei e alla relativa decorrenza.

L’INPS ha eseguito il *decisum* contenuto nella statuizione dichiarativa, facendo valere, in sede di spontanea esecuzione, la prescrizione decennale sicuramente applicabile alla fattispecie *ratione temporis*, del resto, senza necessità alcuna che tale eccezione dovesse

essere espressamente sollevata nel giudizio di primo grado in difetto di domanda di condanna espressamente proposta in ordine ai ratei.

In definitiva, il ricorso va rigettato.

Le spese possono compensarsi integralmente tenuto conto della peculiarità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Il Tribunale di Trapani, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:

1. Rigetta il ricorso.
2. Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Trapani, 25/03/2021

Il Giudice del lavoro

Antonino Marra